



PROT. N. 5973

POZZA DI FASSA, 18 giugno 2014

OGGETTO: Ordinanza n. 45/2014

IL SINDACO

Vista la deliberazione n. 90 del 23.06.2009 modificata con deliberazione n. 101 del 14.07.2009, con la quale la Giunta comunale ha delimitato le ZONE A TRAFFICO LIMITATO (denominate di seguito ZTL) a carattere periodico di cui agli artt. 3, 6 e 7 del D.lgs 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada), al fine di salvaguardare il particolare ambiente montano e silvo-pastorale delle valli nonché la tutela della salute e sicurezza pubblica;

Considerato che il territorio delle valli de Sèn Nicolò e Munciogn insiste gran parte sulle proprietà dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa che comunque sono aperte all'uso pubblico e quindi soggette alla disciplina del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione con esclusione di quanto regolato dalla L.P. 23.05.2007 n. 11, dal D.P.G.P. 03.11.2008 n. 51-158/leg. e dalla L.P. 15.03.1993 n. 8 nonché da eventuali specifiche altre disposizioni;

Atteso che l'accesso a dette valli di un numero considerevole di veicoli crea pericolo per la circolazione, degrado ambientale, danno al patrimonio naturale e pregiudizio per la fruibilità turistica della zona;

Ritenuto indispensabile, al fine di contenere i problemi elencati, procedere ad una significativa limitazione della circolazione e della sosta dei veicoli di tutti gli utenti autorizzati all'accesso: operatori economici, organizzatori di manifestazioni varie, servizi pubblici e residenti.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 78 del 29 giugno 2010 relativa alla procedura di rilascio delle autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZZ.TT.LL. di Gardecia, Val de Sèn Nicolò e Val di Munciogn.

Visto il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ORDINA

Nelle aree delimitate dalla ZTL della Val de Sèn Nicolò (dalla località "Sauch" in poi) e dalla ZTL della Val di Munciogn (dalla località "la Lasta" in poi), che comprendono le relative strade comunali e tutto il territorio di proprietà dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa aperto all'uso pubblico ad eccezione di quanto regolato dalla L.P. 23.05.2007 n. 11, D.P.G.P. 03.11.2008 n. 51-158/leg. e dalla L.P. 15.03.1993 n. 8, nonché da eventuali specifiche altre disposizioni:

1. L'istituzione del divieto di transito e di sosta ad ogni sorta di veicolo a motore sia nei giorni feriali che festivi dalle 0,00 alle ore 24,00 con le eccezioni di cui al seguito e con l'obbligo, per i veicoli che possono circolare, di procedere alla velocità massima di 30 Km/h ad esclusione di quelli elencati al punto 2. lettera a).
2. Possono accedere e recedere nonché sostare senza limitazione di orario, in stretta relazione al servizio da espletare, nel rispetto delle disposizioni generali per la circolazione dettate dal Codice della Strada, nonché delle disposizioni particolari dettate dalla presente ordinanza e, ancora, senza costituire intralcio per la circolazione, i veicoli a motore appartenenti alle sottoindicate categorie di utenti:
 - a) i veicoli degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di pubblico soccorso, delle Forze Armate dello Stato;
 - b) i veicoli dell'Amministrazione comunale e dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa o finalizzati all'esercizio delle attività di Amministratore; i veicoli del Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, del Servizio RSU, e del Comun General de Fascia;
 - c) le macchine agricole;
 - d) i veicoli al servizio delle persone invalide che espongono lo speciale contrassegno ed i veicoli appositamente attrezzati per il trasporto collettivo di persone invalide a condizione che ogni disabile sia accompagnato al massimo da una persona, eccezione fatta per lo stesso nucleo familiare;
 - e) gli automezzi specificatamente adibiti al trasporto di cose che devono dimostrare il titolo al transito al personale addetto alla sorveglianza, mediante l'esibizione della documentazione richiesta dall'ordinamento per il trasporto delle merci;
 - f) i mezzi che effettuano il servizio di trasporto urbano turistico di linea istituito ed autorizzato dal Comune di Pozza di Fassa.
 - g) i veicoli in servizio di noleggio con conducente con licenza rilasciata dal Comune di Pozza di Fassa; detti veicoli devono esporre in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale;
3. Possono accedere e recedere **eccetto dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00**, nonché sostare senza limitazione di orario, in stretta relazione al servizio da espletare, nel rispetto delle disposizioni generali per la circolazione dettate dal Codice della Strada, nonché delle disposizioni particolari dettate dalla presente ordinanza e, ancora, senza costituire intralcio per la circolazione, i veicoli a motore appartenenti alle sottoindicate categorie di utenti:
 - h) i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di tutti coloro che siano titolari di diritti reali e loro familiari, che sono autorizzati dal Sindaco di Pozza di Fassa; detti veicoli devono esporre in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale;
 - i) i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di tutti coloro che siano titolari del diritto di uso civico per l'effettivo esercizio dello stesso; detti veicoli devono esporre in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale sulla scorta della presentazione della minuta di consegna rilasciata dall'A.S.U.C. di Pozza.

- j) i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di tutti coloro che lavorano presso gli esercizi o le proprietà della zona interdetta alla circolazione, purché espongano in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale. La posizione lavorativa e la sua durata devono essere dichiarate nella richiesta di autorizzazione;
- k) i veicoli dei rappresentanti di commercio alla condizione che espongano in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale;
- l) i veicoli al servizio dell'Associazione "Grop Festa ta Mont" debitamente identificabili tramite apposito distintivo rilasciato e contrassegnato dal presidente dell'Associazione stessa e vistato dall'Ufficio di Polizia Locale;
4. I veicoli in possesso dell'autorizzazione al transito di cui al punto 3., sono esonerati dal pagamento della tariffa prevista in caso di sosta nel parcheggio a pagamento, con l'obbligo di esporre ben visibile la stessa autorizzazione.
5. Il personale del Servizio di Polizia Locale è autorizzato al rilascio di permessi temporanei della durata non superiore a 10 giorni, in relazione a particolari esigenze manifestate dall'utente.
6. Le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Polizia Locale in ottemperanza alla delibera della Giunta Comunale n. 78 del 29 giugno 2010 ed ai sensi della presente ordinanza, hanno validità per la durata di quest'ultima. In caso di sostituzione del veicolo, verrà rilasciata una nuova autorizzazione al seguito di presentazione di quella già rilasciata che verrà ritirata.
7. La mancanza del talloncino di validità sull'autorizzazione per la durata della presente ordinanza (colore rosso), equivale a circolazione senza autorizzazione.
8. Le autorizzazioni o i permessi rilasciati, devono in ogni caso essere esposti in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo, rilevandosi che per la mancata, scarsamente visibile o diversa esposizione, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, 14° comma, del D.lgs 30.04.1992, n. 285.
9. In caso di esaurimento dei posti macchina del parcheggio a pagamento in località Sauch, è autorizzato l'accesso e la sosta dei veicoli nella ZTL della Val San Nicolò, limitatamente ai primi 100 metri e secondo le indicazioni date dal personale addetto al parcheggio dei veicoli; detta sosta rimane sempre subordinata alla corresponsione della tariffa dovuta per il parcheggio a pagamento.
10. I veicoli di cui al punto 3., lettera l) della presente ordinanza, sono autorizzati al transito sulla strada della Val San Nicolò in deroga al divieto di transito per veicoli di larghezza superiore a 2 m, ai sensi del punto 2. dell'ordinanza n. 10/98 del 29.06.1998.

Nel contempo

ORDINA L'ISTITUZIONE

11. del divieto di sosta, per gli autoveicoli, sulla piazzola antistante la strada di accesso al parcheggio in località "Sauch".

INCARICA

L'Ufficio tecnico comunale per la posa in opera della segnaletica verticale in questione.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.

A norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza ha validità dal 23 giugno al 13 settembre 2014.

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale.
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

All'Ufficio Polizia Locale	Al Distaccamento Polizia Stradale di Cavalese
Al Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa
Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.



IL SINDACO

Dell'agiacoma dotta Tullio